

**AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DELLE STRATEGIE CLLD  
Art. 32-35 Reg. (UE) 1303/2013, art.60-63 Reg. (UE) 508/2014**

**Articolo 1***(Oggetto e finalità)*

1. In attuazione degli artt. 32-35 del Reg. (UE) n. 1303/2013 e artt. 60-63 del Reg. (UE) n. 508/2014, la Regione Lazio, quale Organismo Intermedio del PO FEAMP 2014/2020 emana il presente avviso per la presentazione e selezione delle strategie di sviluppo locale e del relativo sostegno preparatorio.
2. Il Programma Operativo FEAMP 2014-2020 approvato con Decisione della Commissione C(2015) 8452 F1 del 25 novembre 2015, prevede l'attivazione dello strumento di sviluppo locale di tipo partecipativo (di seguito CLLD) previsto dagli artt. 32-35 del Reg. (UE) n. 1303/2013 e 60-63 del Reg. (UE) n. 508/2014.
3. L'oggetto del presente avviso è la selezione delle candidature coerenti con le strategie CLLD ai sensi dell'art 33 Reg. (UE) n.1303/2013 e dell'art. 60 del Reg. (UE) n. 508/2014. Mediante l'attivazione dello strumento del CLLD si intende sostenere:
  - a) le strategie di sviluppo locale attraverso il coinvolgimento e la partecipazione attiva del partenariato locale pubblico e privato;
  - b) la programmazione dal basso (processo bottom-up);
  - c) la progettazione integrata territoriale e l'integrazione multisetoriale degli interventi e la messa in rete dei partenariati locali mediante l'attivazione di sinergie.

L'obiettivo generale dell'operazione è la realizzazione di strategie locali, atte a:

- migliorare l'implementazione delle politiche a favore delle aree costiere e, in particolare, di quelle che si stanno spopolando;
- migliorare la qualità della progettazione locale;
- promuovere la partecipazione delle comunità locali ai processi di sviluppo, contribuendo a rafforzare il dialogo tra società civile e istituzioni locali;
- promuovere il coordinamento tra politiche, strumenti di *governance* e procedure per accedere ai finanziamenti comunitari.

**Articolo 2***(Strategie di sviluppo locale)*

1. Le strategie di sviluppo locale (CLLD) vengono attuate dai Gruppi di Azione Locale nel settore della pesca (FLAG) attraverso la presentazione di Piani di Azione Locale (PdA) che dovranno concentrarsi prioritariamente su un massimo di tre ambiti tematici, coerentemente con

l'Accordo di Partenariato approvato con decisione di esecuzione della Commissione Europea del 29 ottobre 2014.

2. Con il presente avviso, l'Amministrazione regionale invita i soggetti, di cui al successivo punto 3, a presentare una strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo sulla base dello schema di cui all'Allegato 1.

### **Articolo 3**

#### *(Soggetti richiedenti)*

1. In conformità all'art. 61 del Reg. (UE) n. 508/2014, ai fini del FEAMP, i gruppi di azione locale di cui all'art. 32, par. 2, lett. b) del Reg. (UE) n. 1303/2013, sono designati in Gruppi di Azione Locale nel settore della pesca (FLAG). I FLAG si configurano come soggetti richiedenti e gestiscono lo sviluppo locale di tipo partecipativo.
2. I FLAG sono composti da rappresentanti degli interessi socio-economici locali sia pubblici che privati (art. 32 par. 2 lett. b del Reg. (UE) n. 1303/2013) e si costituiscono in associazioni con personalità giuridica riconosciuta, disciplinate dagli artt. 14-35 del Codice Civile.
3. I FLAG costituiti in associazione, al momento della presentazione della proposta di Piano di Azione locale, devono aver già acquisito la personalità giuridica riconosciuta oppure aver inoltrato richiesta di riconoscimento alla competente struttura della Regione Lazio (struttura attuale: Direzione regionale attività di controllo e coordinamento delle funzioni di vigilanza – Area Affari Generali – Via del Serafico 127 00142 ROMA). Le modalità di presentazione della richiesta di riconoscimento della personalità giuridica sono riportate sul sito: [http://www.regione.lazio.it/rl\\_autonomie\\_locali/](http://www.regione.lazio.it/rl_autonomie_locali/).

Lo statuto delle associazioni FLAG dovrà essere conforme ai requisiti minimi ed inderogabili di cui all'Allegato n. 2 al presente bando.

I FLAG costituiti in associazione e con personalità giuridica riconosciuta al momento della presentazione della proposta di PdA dovranno riportare nella domanda stessa gli estremi del provvedimento di riconoscimento e, nel caso di intervenute modifiche statutarie, dovranno presentare il verbale dell'assemblea dei soci, adottato mediante atto pubblico alla presenza di un notaio, con il quale è stato modificato lo statuto.

Considerato che la Regione Lazio ha stabilito che i FLAG saranno costituiti in associazione il criterio di selezione n. 22 è di fatto ininfluenza.

### **Articolo 4**

#### *(Composizione del FLAG)*

1. Il FLAG, ai sensi dell'art. 61 par. 3 lett. a) e b) del Reg. (UE) n. 508/2014, deve rispecchiare ampiamente l'asse principale della sua strategia e la composizione socio - economica della zona tramite una rappresentazione equilibrata delle parti interessate principali, inclusi il settore

privato, il settore pubblico e la società civile e deve garantire una rappresentazione significativa dei settori della pesca e/o dell'acquacoltura e/o del settore della trasformazione e commercializzazione del prodotto ittico e di acquacoltura.

2. La rappresentatività deve essere rispettata sia nella costituzione della compagine del partenariato sia nella composizione degli organi decisionali.
3. Al fine di garantire la rappresentatività dei partenariati sia le autorità pubbliche che ciascun gruppo di interesse non possono rappresentare più del 49% degli aventi diritto al voto nell'ambito degli organi decisionali (Consiglio di Amministrazione), ai sensi dell'art. 32 par. 2 lett. b del Reg. (UE) n.1303/2013.
4. Ai sensi dell'art. 34 par. 2 del Reg. (UE) n. 1303/2013, i FLAG si riuniscono in una struttura comune legalmente costituita come precedentemente indicato all'art. 3.

### **Articolo 5**

#### *(Area Territoriale)*

1. Come previsto dalla Sezione III dell'Accordo di Partenariato, l'area territoriale nella quale applicare il CLLD deve essere riconducibile alla pesca, intendendo con questo termine le aree marine costiere, lagunari, lacustri e fluviali.
2. L'area territoriale interessata dalla strategia di sviluppo locale, nella quale dovranno operare i soggetti richiedenti, deve essere costituita, come requisito minimo da:
  - un insieme omogeneo sotto il profilo geografico, economico e sociale;
  - una popolazione residente, che rispetti i limiti definiti dal Reg. (UE) n. 1303/2013 e dall'Accordo di Partenariato, compresa tra 10.000 e 150.000 abitanti. L'Accordo di Partenariato ha previsto la possibilità di derogare al limite superiore e comunque fino a un massimo di 200 mila abitanti, in caso di:
    - territori ad alta densità di popolazione (superiore a 150 abitanti/kmq);
    - territori che superano i 150 mila abitanti inclusivi di aree omogenee dal punto di vista socioeconomico, ovvero che richiedono l'inclusione di territori con termini per una più efficace specificazione delle SSL attuate con l'intervento dei Fondi.
3. La continuità geografica dell'area territoriale non è un requisito obbligatorio purché siano rispettati i requisiti di cui ai punti 1 e 2. I diversi territori che costituiscono l'area in cui dovranno operare i FLAG devono essere omogenei sotto il profilo geografico, economico e sociale e non devono necessariamente presentare una continuità fisica. Tuttavia, l'esperienza pregressa ha dimostrato che una mancanza di continuità territoriale può rendere estremamente difficile

elaborare e attuare una strategia e un partenariato efficaci. Pertanto, benché non sia obbligatoria, la continuità geografica può essere un fattore determinante per il successo.

4. Inoltre, al fine di garantire la coerenza con la strategia del Programma FEAMP, l'area deve rispettare almeno uno dei seguenti requisiti:
  - Aspetti legati all'importanza delle attività di pesca e acquacoltura:
    - I. il rapporto tra occupati nella pesca e acquacoltura e nelle attività connesse rispetto agli occupati totali deve essere in generale pari ad almeno il 2%;
    - II. presenza di almeno un approdo per la pesca e/o un luogo di sbarco per la pesca e/o un sito portuale peschereccio attivo e/o un valore della produzione ittica rilevante;
  - Aspetti legati al declino economico e sociale dell'area:
    - III. una riduzione della flotta di pesca superiore al 10% rispetto al valore del 2007, in termini di GT oppure di potenza motore (kW) e/o riduzione del valore della produzione superiore al 10% rispetto al valore del 2007;
    - IV. densità di popolazione pari o inferiore alla media regionale;
    - V. tasso di disoccupazione pari o superiore alla media regionale.
5. La strategia dovrà includere l'elenco dei Comuni ricadenti nell'area interessata, la relativa popolazione residente ed i dati relativi alla densità demografica della zona interessata, oltre ad una breve descrizione dell'area geografica, indicando le informazioni necessarie per la verifica dei requisiti previsti.
6. Laddove un partenariato intenda richiedere l'applicazione della deroga prevista dall'Accordo di Partenariato, dovrà specificarlo nella domanda di partecipazione, fornendo un'adeguata motivazione in linea con quanto esplicitato al precedente comma 1.
7. Si assume per popolazione residente il dato relativo all'ultimo censimento ISTAT.
8. Ciascun territorio a livello comunale può ricadere nell'area di riferimento di una sola strategia di sviluppo locale. L'area di intervento del PdA, pertanto, non potrà comprendere territori di Comuni che, in qualità di enti locali territoriali:
  - non partecipano come soci al FLAG;
  - partecipano al Piano di Azione Locale (PdA) di un altro FLAG.La selezione delle aree avverrà nel rispetto dei criteri per la selezione delle aree stabiliti dal PO FEAMP (par.5.1.2).

**Articolo 6***(Capacità gestionali dei FLAG)*

1. Il FLAG deve dimostrare di disporre di una capacità amministrativa e finanziaria adeguata, con particolare riguardo alla sostenibilità amministrativa della struttura organizzativa gestionale nonché all'adeguatezza, in termini qualitativi e quantitativi, delle risorse umane per la gestione delle attività previste. Pertanto, nella domanda da presentare, il FLAG deve esplicitare il numero di risorse umane interne ed esterne, le modalità organizzative interne e le modalità di coinvolgimento della comunità locale in termini di eventi, strumenti e metodologie innovative, azioni di comunicazione ed informazione.
2. Il FLAG deve possedere delle strutture organizzative adeguate che comprendano almeno le seguenti figure professionali:
  - 1) Direttore, con esperienza professionale di almeno 10 anni, di cui almeno 5 con funzioni di direzione e coordinamento;
  - 2) Responsabile Amministrativo Finanziario (RAF), con esperienza professionale di almeno 5 anni nella gestione dei Fondi Comunitari, in attività di gestione, monitoraggio e rendicontazione.
3. La struttura organizzativa del FLAG dovrà essere realizzata successivamente all'approvazione della strategia e dovrà corrispondere a quella rappresentata in sede di presentazione della domanda nell'ambito del PdA.

**Articolo 7***(Costi Ammissibili)*

1. La misura prevede il sostegno di attività strettamente correlate alla definizione, supporto ed attuazione della strategia di sviluppo locale.
2. In base all'art. 35, del Reg. UE n. 1303/2014, il sostegno del FEAMP allo sviluppo locale di tipo partecipativo comprende:
  - a) i costi del sostegno preparatorio (sviluppo delle capacità, formazione e creazione di reti) nell'ottica di elaborare e attuare una strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo.
  - b) i costi di esecuzione per le operazioni previste nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo;
  - c) i costi di preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del gruppo di azione locale;

d) i costi di esercizio connessi alla gestione dell'attuazione della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo consistenti in:

- costi operativi;
- costi del personale;
- costi di formazione;
- costi relativi alle pubbliche relazioni;
- costi finanziari;
- costi connessi alla sorveglianza e alla valutazione specifica della strategia.

e) i costi di animazione connessi alla strategia.

3. Il sostegno per i costi di esercizio e animazione di cui ai punti d) ed e) non possono superare il 25 % della spesa pubblica complessiva sostenuta nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo.

#### **Articoli 8**

*(Periodo di eleggibilità della spesa)*

1. Sono ammissibili le spese effettivamente sostenute dai FLAG successivamente alla data di presentazione della domanda di cui al presente avviso.
2. Nel caso delle spese relative al sostegno preparatorio, per la verifica delle disposizioni in materia di periodo di eleggibilità della spesa, farà fede la data di presentazione della manifestazione di interesse di cui all'articolo 10 del presente Avviso.

#### **Articolo 9**

*(Ammissibilità delle spese)*

1. Le spese sostenute devono essere effettuate con modalità tracciabile e nel rispetto delle norme previste in materia di spese ammissibili ed in particolare dell'art. 65 del Reg. (UE) n. 1303/2013, delle norme nazionali riferite a tutti i Fondi SIE, delle Linee guida sulle spese ammissibili del PO FEAMP.
2. L'acquisizione di personale esperto deve avvenire in base a procedure di evidenza pubblica alle quali deve essere data adeguata visibilità e sulla base di principi di trasparenza, competenza e non discriminazione, attraverso:
  - acquisizione mirata di singoli apporti professionali, per prestazioni di natura temporanea e altamente qualificata;
  - assegnazione di incarichi per servizi a società/enti esterni.

La selezione del personale per la gestione amministrativa e finanziaria delle attività del FLAG può avvenire anche avvalendosi di banche dati di esperti appositamente istituite dai FLAG o dai loro partner o dalle Amministrazioni regionali. La selezione dovrà essere effettuata in base a parametri oggettivi di competenza e di esperienza. Devono essere preventivamente indicati, già in fase di selezione, la durata, il luogo, l'oggetto ed il compenso della collaborazione.

Per evitare conflitti di interesse, tali incarichi non potranno essere conferiti a componenti degli organi decisionali del partenariato.

Per l'acquisizione di beni e servizi, i partenariati sono tenuti ad adottare procedure nel rispetto dei principi della normativa sugli appalti pubblici.

### **Articolo 10**

#### *(Sostegno preparatorio)*

1. Ai fini dell'erogazione del sostegno preparatorio ai sensi dell'art. 35 par. 1 lett. b) del Reg. (UE) n. 1303/2013, i soggetti richiedenti di cui all'articolo 3, dovranno presentare, entro 20 giorni dalla pubblicazione del presente avviso, una manifestazione d'interesse, redatta secondo il modello riportato in Allegato 3. Il riconoscimento delle spese relative al sostegno preparatorio è subordinato alla presentazione della manifestazione d'interesse e sarà assegnato esclusivamente alle strategie ritenute ammissibili dal Comitato di selezione istituito a norma dell'art. 33, par. 3 del Reg. (UE) n. 1303/2013.
2. Laddove il partenariato non sia ancora stato costituito entro i 20 giorni dalla pubblicazione del presente avviso, la manifestazione di interesse potrà essere presentata dall'organismo di diritto pubblico, quale soggetto promotore del costituendo FLAG. In questo caso, in sede di istruttoria della SSL sarà verificata l'effettiva presenza del partner che ha presentato la manifestazione di interesse nella compagine del FLAG.
3. Il sostegno preparatorio sarà erogato esclusivamente ai soggetti che hanno presentato strategie di sviluppo locale ritenute ammissibili dal Comitato di Selezione, anche nel caso in cui tali strategie non dovessero essere selezionate.

### **Articolo 11**

#### *(Definizione della strategia di Sviluppo Locale)*

1. La strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo deve contenere i seguenti elementi di cui all'art. 33 par. 1 del Reg. (UE) n. 1303/2013:
  - a) la definizione del territorio e della popolazione interessati alla strategia;

- b) un'analisi delle esigenze di sviluppo e delle potenzialità del territorio, compresa un'analisi dei punti di forza, di debolezza, delle opportunità e delle minacce;
  - c) una descrizione della strategia e dei suoi obiettivi, un'illustrazione delle caratteristiche integrate e innovative della strategia e una gerarchia di obiettivi, con indicazione di target misurabili per le realizzazioni e i risultati. In relazione ai risultati, i target possono essere espressi in termini qualitativi o quantitativi. La strategia deve essere coerente con i programmi pertinenti di tutti i fondi SIE interessati;
  - d) una descrizione del processo di associazione della comunità locale all'elaborazione della strategia;
  - e) un piano d'azione che traduca gli obiettivi in azioni concrete;
  - f) una descrizione delle modalità di gestione e sorveglianza della strategia, che dimostri la capacità del gruppo di azione locale di attuarla, e una descrizione delle modalità specifiche di valutazione;
  - g) il piano di finanziamento per la strategia, compresa la dotazione prevista da ciascun fondo SIE interessato.
2. La strategia dovrà essere presentata utilizzando il citato modello di cui all'Allegato 1.

## **Articolo 12**

### *(Piano di azione Locale)*

1. La strategia di sviluppo locale viene attuata dal FLAG attraverso Piani di Azione locale (PdA) e deve concentrarsi prioritariamente su un massimo di tre ambiti di intervento tra quelli indicati dall'Accordo di Partenariato approvato dalla Commissione Europea il 29 ottobre 2014, da scegliere tra i seguenti:
- a) sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali (agro-alimentari, artigianali e manifatturieri, produzioni ittiche);
  - b) sviluppo della filiera dell'energia rinnovabile (produzione e risparmio energia);
  - c) turismo sostenibile;
  - d) cura e tutela del paesaggio, dell'uso del suolo e della biodiversità (animale e vegetale);
  - e) valorizzazione e gestione delle risorse ambientali e naturali;
  - f) valorizzazione di beni culturali e patrimonio artistico legato al territorio;
  - g) accesso ai servizi pubblici essenziali;
  - h) inclusione sociale di specifici gruppi svantaggiati e/o marginali;
  - i) legalità e promozione sociale nelle aree ad alta esclusione sociale;
  - j) riqualificazione urbana con la creazione di servizi e spazi inclusivi per la comunità;
  - k) reti e comunità intelligenti;

- l) diversificazione economica e sociale connessa ai mutamenti nel settore della pesca.
2. Nel caso in cui vengano scelti più ambiti tematici, la strategia di sviluppo formulata deve dare conto della connessione tra i temi e non rappresentare una mera sommatoria di ambiti tematici.
  3. La strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo deve perseguire gli obiettivi previsti dall'art. 63 par. 1 del Reg. (UE) n. 508/2014:
    - a) valorizzare, creare occupazione, attrarre i giovani e promuovere l'innovazione in tutte le fasi della filiera dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
    - b) sostenere la diversificazione, all'interno o all'esterno della pesca commerciale, l'apprendimento permanente e la creazione di posti di lavoro nelle zone di pesca e acquacoltura;
    - c) migliorare e sfruttare il patrimonio ambientale delle zone di pesca e acquacoltura, inclusi gli interventi volti a mitigare i cambiamenti climatici;
    - d) promuovere il benessere sociale e il patrimonio culturale nelle zone di pesca e acquacoltura, inclusi la pesca, l'acquacoltura e il patrimonio culturale marittimo;
    - e) rafforzare il ruolo delle comunità di pescatori nello sviluppo locale e nella governance delle risorse di pesca locali e delle attività marittime.
  4. In linea con l'Accordo di Partenariato, all'interno degli ambiti tematici scelti e in funzione dei risultati attesi nel piano d'azione, i FLAG dovranno individuare le operazioni da attivare tra le misure correlate agli obiettivi previsti dall'art. 63 par. 1 del Reg. (UE) n. 508/2014 e precedentemente richiamati.
  5. I FLAG selezionati dovranno presentare all'Amministrazione Regionale, entro il 2019, una revisione intermedia della strategia che tenga conto dei risultati fino ad allora conseguiti e dell'esito delle valutazioni svolte. Tale revisione dovrà aggiornare l'analisi territoriale pregressa e ricalibrare gli obiettivi e le attività inizialmente previste, al fine di indirizzare efficacemente la strategia al raggiungimento dei risultati attesi.

### **Articolo 13**

#### *(Cronoprogramma)*

1. Il FLAG deve indicare la tempistica di riferimento per lo svolgimento delle attività previste, presentando, mediante un cronoprogramma (Diagramma di Gantt), una pianificazione coerente ed adeguata, al fine di stabilire la corretta successione delle azioni, in funzione del loro contributo al conseguimento degli obiettivi e dei target individuati nella strategia.

**Articolo 14***(Dotazione finanziaria)*

1. La dotazione finanziaria pubblica complessiva (UE, Stato e Regione) della strategia presentata potrà essere ammissibile per una spesa pubblica massima di Euro 1.060.894,00. Tuttavia i FLAG potranno prevedere misure per una spesa pubblica superiore a quella ammissibile che potranno essere finanziate qualora le risorse disponibili sulla misura di cui all'art. 63 del Reg. 508/2014, a seguito di rimodulazioni finanziarie o per stanziamenti regionali in overbooking, vengano incrementate.
2. La dotazione finanziaria della Regione Lazio disponibile per il presente avviso è la seguente:

<input type="checkbox"/> Misura 62 - Sostegno allo sviluppo locale di tipo partecipativo:	Euro 110.423,50
<input type="checkbox"/> Misura 63 - Attuazione di strategie di sviluppo locale e di tipo partecipativo:	Euro 2.121.787,48
<input type="checkbox"/> TOTALE	Euro 2.232.210,97
3. Per il sostegno preparatorio potrà essere riconosciuto un sostegno fino al 100% delle spese considerate ammissibili fino ad un importo massimo di € 20.000,00, nei limiti delle risorse del presente Avviso.
4. L'attuazione delle strategie di Sviluppo Locale – CLLD sarà approvata per un numero indicativo di 2 FLAG a ciascuno dei quali sarà assegnata una dotazione finanziaria pubblica complessiva fino ad un massimo di Euro 1.060.894,00 fatto salvo quanto stabilito al comma 1.
5. Ove le disponibilità del bilancio regionale lo consentano, potranno essere attivati gli aiuti integrativi per l'attuazione di strategie di sviluppo locale e di tipo partecipativo.
6. Sulla base di quanto stabilito dalla normativa Comunitaria di riferimento, l'Amministrazione Regionale effettua una verifica dell'efficacia dell'attuazione delle strategie di sviluppo locale di ciascun FLAG per valutare il raggiungimento di target intermedi e, conseguentemente, procedere all'applicazione di rimodulazione.
7. In conformità all'art. 62 par. 2 del Reg. (UE) n. 508/2014 ed al PO FEAMP, il FLAG selezionato può chiedere all'Organismo Intermedio il versamento di un anticipo. L'importo dell'anticipo è limitato al 50 % del contributo pubblico connesso alle spese di gestione e animazione.

**Articolo 15***(Modalità di presentazione e selezione delle strategie)*

1. Ai fini della partecipazione alla selezione di cui al presente Avviso, la strategia deve essere redatta, pena l'esclusione, in conformità al modello allegato 1 al presente Avviso e dovrà essere

inviata dal FLAG tramite il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) esclusivamente alla PEC della Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca [agricoltura@regione.lazio.legalmail.it](mailto:agricoltura@regione.lazio.legalmail.it) entro e non oltre il 30 settembre 2016 ore 12:00, pena la non ammissibilità, corredata della documentazione di cui al successivo art. 16.

2. L'oggetto della PEC di invio dovrà riportare la seguente dicitura: "FEAMP 2014/2020 - Strategia di Sviluppo Locale (CLLD) e PdA del \_\_\_\_\_ (indicare il nominativo del FLAG)".
3. La documentazione di cui all'art.16 dovrà essere allegata alla PEC in formato PDF ad eccezione della cartografia che dovrà essere inviata in formato shapefile.

### **Articolo 16**

*(Documentazione per la presentazione delle strategie di sviluppo locale)*

1. La documentazione da inviare all'amministrazione regionale nei termini di cui all'art. 15, pena la non ammissibilità della strategia di sviluppo locale, è la seguente:
  - a) Strategia di Sviluppo Locale redatta secondo il modello allegato 1, adeguatamente compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal legale rappresentante;
  - b) statuto e atto costitutivo dell'associazione FLAG adottati mediante atto pubblico alla presenza di un notaio o, nel caso di associazioni FLAG già dotate di personalità giuridica riconosciuta, verbale dell'assemblea dei soci di modifica dello statuto adottato mediante atto pubblico alla presenza di un notaio nonché la documentazione relativa ad ogni modifica dello statuto o dell'assetto istituzionale intervenuta successivamente al riconoscimento della personalità giuridica;
  - c) verbale dell'assemblea dei soci del FLAG con il quale si approva il CLLD.

Dovranno essere inoltre presentati:

- a) una cartografia dell'area di intervento del CLLD con identificazione dei Comuni e dei loro confini amministrativi (formato shapefile);
  - b) documentazione attestante gli incontri formali di partenariato (riunioni, seminari, convegni) svolti sul territorio:
    - lettere di convocazione con specificazione del luogo e data dell'incontro;
    - verbali delle riunioni con specificazione del luogo e data dell'incontro;
    - fogli firme di presenza.
2. Inoltre ai sensi dell'art. 1, comma 9, lettera e) della Legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e del "Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione", par. 3.4 approvato con D.G.R. 38/2014, i componenti del Consiglio di Amministrazione dei FLAG che presentano le proposte di CLLD dovranno comunicare, attraverso dichiarazione resa ai sensi del

D.P.R. n. 445/2000, la sussistenza di eventuali vincoli di parentela o affinità con dirigenti e dipendenti in posizione di responsabilità all'interno della Regione Lazio - Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca o di altre Direzioni coinvolte, per le proprie competenze, nella valutazione dei CLLD. Nel caso di Enti pubblici e società tale verifica deve essere effettuata anche tra i dipendenti, collaboratori, soci e, amministratori. In assenza di tali specifiche comunicazioni si intenderà confermata l'insussistenza dei suddetti vincoli di parentela e affinità.

3. I FLAG devono, altresì, comunicare il proprio indirizzo, con indicazione dei recapiti telefonici e degli indirizzi di posta elettronica, ordinaria e certificata.

### **Articolo 17**

#### *(Istruttoria)*

1. L'istruttoria verrà realizzata da un Comitato di Selezione istituito dall'Amministrazione Regionale, ai sensi dell'art. 33 par. 3 del Reg. (UE) n. 1303/2013.
2. Il Comitato di Selezione è istituito con la seguente composizione:
  - un dirigente della Direzione regionale agricoltura sviluppo rurale caccia e pesca con funzioni di presidente;
  - un funzionario della Direzione regionale agricoltura sviluppo rurale caccia e pesca;
  - un rappresentante della Direzione regionale ambiente e sistemi naturali;
  - un rappresentante della Direzione regionale per lo sviluppo economico e le attività produttive;
  - un rappresentante dell'Agenzia regionale del turismo.
3. La prima riunione del Comitato di selezione è stabilita per il giorno 3 ottobre 2016.
4. Nel corso dell'istruttoria sarà verificato il rispetto dei requisiti precedentemente esposti al fine di valutare l'ammissibilità della strategia CLLD. Successivamente, si procederà alla valutazione dei contenuti della proposta sulla base dei criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza del PO FEAMP. Al termine dell'istruttoria il Comitato trasmetterà l'esito della selezione alla Direzione regionale Agricoltura Sviluppo Rurale Caccia e Pesca che lo approverà con propria determinazione.
5. Le valutazioni del Comitato di selezione saranno effettuate sulla base dei requisiti di ammissibilità e dei criteri di selezione di cui agli allegati 4, 5 e 6 al presente avviso pubblico.
6. A seguito della selezione, l'Amministrazione regionale pubblicherà l'elenco delle strategie approvate, dandone preventivamente comunicazione all'Autorità di Gestione (AdG).

7. Successivamente all'approvazione della graduatoria la Regione potrà procedere ad una fase di ottimizzazione e adattamento delle strategie e delle azioni proposte dai FLAG.

### **Articolo 18**

*(Criteri di selezione delle candidature)*

1. Come indicato nel PO FEAMP, i criteri di selezione della strategia riguardano:
  - Qualità e coerenza della Strategia;
  - Qualità e coinvolgimento del partenariato;
  - Sistema di gestione e controllo;
  - Qualità del Piano di azione;
  - Adeguatezza del piano finanziario.

Tali criteri sono stati esplicitati ed approvati dal Comitato di Sorveglianza del PO FEAMP e riportati in allegato al presente Avviso (Allegato 4).

### **Articolo 19**

*(Compiti dei FLAG)*

1. Ai sensi dell'art. 34 par. 3 e 4 del Reg. (UE) n. 1303/2013, i FLAG hanno i seguenti compiti:
  - a) rafforzare la capacità dei soggetti locali di elaborare e attuare operazioni, anche stimolandone le capacità di gestione dei progetti;
  - b) elaborare una procedura di selezione trasparente e non discriminatoria e criteri oggettivi di selezione delle operazioni che evitino conflitti di interessi, che garantiscano che almeno il 50 % dei voti espressi nelle decisioni di selezione provenga da partner che sono autorità non pubbliche e che consentano la selezione mediante procedura scritta;
  - c) garantire la coerenza con la strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo nella selezione delle operazioni, stabilendo l'ordine di priorità di tali operazioni in funzione del loro contributo al conseguimento degli obiettivi e dei target di tale strategia;
  - d) preparare e pubblicare gli inviti a presentare proposte o un bando permanente per la presentazione di progetti, compresa la definizione dei criteri di selezione;
  - e) ricevere e valutare le domande di sostegno;
  - f) selezionare le operazioni e fissare l'importo del sostegno e, se pertinente, presentare le proposte all'organismo responsabile della verifica finale dell'ammissibilità prima dell'approvazione;

- g) verificare l'attuazione della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo e delle operazioni finanziate e condurre attività di valutazione specifiche legate a tale strategia.
2. Fatto salvo il paragrafo 3, lettera b) del citato art. 34 del Reg. (UE) n. 1303/2013, i gruppi di azione locale possono essere beneficiari e attuare operazioni conformemente alla strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo.
  3. Ulteriori disposizioni relative ai compiti e alle funzioni dei FLAG saranno disciplinate con successivi provvedimenti.

### **Articolo 20**

#### *(Aiuti di Stato)*

1. Coerentemente a quanto indicato dall'Art. 8 Reg. FEAMP n. 508/2014, se un'attività finanziata nell'ambito del CLLD è finanziata dal FEAMP ed è "collegata alla pesca" (articolo 42 del TFUE), le norme sugli aiuti di Stato non si applicano. Viceversa andrà applicata la normativa di riferimento applicabile.
2. Le attività che devono essere considerate come "collegate alla pesca" sono quelle che riguardano la produzione, la lavorazione e la commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

### **Articolo 21**

#### *(Responsabile del procedimento)*

1. Il responsabile del procedimento è il Dott. Giovanni Ruffini della Direzione Regionale Agricoltura Sviluppo Rurale Caccia e Pesca – Servizio Applicazione del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca;
2. Sarà attivato uno spazio FAQ in cui confluiranno tutte le risposte della Regione alle domande che perverranno dal territorio.

### **Articolo 22**

#### *(Norma residuale)*

1. I soggetti selezionati dovranno attenersi alle disposizioni attuative che saranno adottate da parte dell'Autorità di gestione e dall'Organismo Intermedio del PO FEAMP 2014-2020, quali Linee guida sulle spese ammissibili, manuali per le attività di controllo e rendicontazione, etc.
2. Per tutto quanto non previsto nel presente Avviso, si applicano le pertinenti norme europee, nazionali e regionali, nonché le indicazioni del PO FEAMP 2014-2020.

**Articolo 23**

*(Principale normativa e documentazione di riferimento)*

1. Di seguito l'elenco della principale normativa e documentazione di riferimento:

- Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e relativi atti delegati e di esecuzione;
- Accordo di Partenariato 2014-2020 sez. 3 e 4 (conforme all'art. 14 del Reg. (UE) n. 1303/2013);
- Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca (FEAMP) e relativi atti delegati e di esecuzione;
- Reg. (UE) n. 1380/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 relativo alla politica comune della pesca;
- Strategia Europa 2020 COM (2010)2020;
- Le linee Strategiche della Crescita Blu COM (2012) 498;
- Linee Guida della Commissione Europea per gli Stati Membri ed Autorità di Gestione "CLLD nei Fondi Strutturali di Investimento Europei" giugno 2014;
- Linee Guida della Commissione Europea su "gli orientamenti sullo sviluppo locale di tipo partecipativo per gli attori locali" agosto 2014;
- Programma Operativo FEAMP 2014-2020 approvato con Decisione di esecuzione della Commissione n. C(2015) 8452 F1;
- Piano Strategico Nazionale pluriennale per l'acquacoltura in Italia 2014-2020;
- Piano d'azione per lo sviluppo, la competitività, la sostenibilità della pesca costiera artigianale;
- Accordo Multiregionale tra Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali – Direzione Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura e le Regioni e le Province Autonome.

**Articolo 23**

*(Allegati)*

Costituiscono parte integrante del presente avviso i seguenti allegati:

1. Modello di strategie sviluppo locale;
2. Requisiti minimi ed inderogabili dello statuto;
3. Modello di manifestazione di interesse al sostegno preparatorio;
4. Criteri di Selezione;
5. Criteri di ammissibilità strategie;
6. Criteri di ammissibilità sostegno preparatorio.